



Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo

Il Direttore Generale

Progetto

Viabilità di accesso all'hub portuale di La Spezia Variante alla S.S. 1 "Aurelia" 3° lotto tra Felettino ed il raccordo autostradale 3° stralcio funzionale C dallo Svincolo di Via San Venerio allo Svincolo Melara. Completamento. Progetto esecutivo di riappalto.

Procedimento

Verifica varianti, ai sensi dell'art. 169 del decreto legislativo 163/2006 per quanto applicabile ai sensi dell'art. 216, comma 27 del decreto legislativo 50/2016

ID Fascicolo

7595

Proponente

Società ANAS S.p.A.

Elenco allegati

Parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 189 del 29 novembre 2021

✓ Resp.Set: DiGianfrancesco C.
Ufficio: CreSS_05-Set_04
Data: 30/12/2021

✓ Resp. Seg. DG: Tancredi F.
Ufficio: CreSS
Data: 03/01/2022

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 19 gennaio 2020 al Foglio 206, con il quale è stato conferito al dott. Oliviero Montanaro l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello Sviluppo;

VISTO il decreto direttoriale n. 111/CRESS del 25 maggio 2020, registrato dalla Corte dei Conti al numero 2900 del 16 giugno 2020 con il quale al Dott. Giacomo Meschini è stato conferito l'incarico dirigenziale di II fascia di Direttore della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 103 del 31 marzo 2021 della DG CRESS registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al n.89 in data 6 aprile 2021 contenente la Direttiva di III livello sull'attività amministrativa e sulla gestione della Direzione per l'anno 2021;

VISTO l'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443 recante “Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii. e in particolare il Capo IV, Sezione II che “disciplina la procedura per la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle infrastrutture e agli insediamenti produttivi soggetti a tale procedura a norma delle disposizioni vigenti relative alla VIA statale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997”;

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e, in particolare, l'art. 216 “Disposizioni transitorie e di coordinamento”, comma 7;

VISTO il decreto legislativo del 16 giugno 2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”;

VISTO il decreto ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 241 del 20 agosto 2019, con cui è stata definita la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS;

PRESO ATTO che in data 25 maggio 2020 si è insediata la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS nominata con decreto ministeriale n. 241 del 20 agosto 2019;

VISTO la legge 22 aprile 2021, n.55, di conversione con modificazioni del decreto legge 1 marzo 2021, n.22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri";

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura;

CONSIDERATO che l'opera è ricompresa tra gli interventi strategici di preminente interesse nazionale di cui alla legge 443/2001 come indicato dalla Delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001 che individuava, tra le infrastrutture strategiche nazionali, all'allegato 1, nell'ambito degli "*hub portuali*", l'intervento relativo agli "*allacciamenti plurimodali Genova-Savona-La Spezia*" e che, all'allegato 2, nella parte relativa alla Regione Liguria, nella sezione "*hub portuali e interportuali - autostrade del mare*", ricomprende "*allacci plurimodali e adeguamenti piastra logistica Porto di La Spezia*";

CONSIDERATO che l'intervento è inserito nell'Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Liguria sottoscritta il 6/03/2002;

CONSIDERATO che La Regione Liguria con DGR n. 1395 del 14/11/2003 formula parere positivo sul "*Progetto definitivo della variante alla S.S. n.1 Aurelia – 3° lotto tra Felettino ed il raccordo autostradale*" – *viabilità di accesso all'hub portuale di La Spezia – interconnessione tra i caselli della A12 ed il porto di La Spezia*", approvandolo nelle caratteristiche essenziali e chiedendo l'espletamento di alcune verifiche suggerite dai propri uffici preposti alla tutela ambientale (parere del Comitato tecnico regionale VIA n. 70/150 del 4/11/2003);

CONSIDERATO che il Proponente in esito alle richieste formulate dalla Regione con la citata delibera, nonché con riferimento alle risultanze della Conferenza di servizi – ha trasmesso alla Regione Liguria, il 3/09/2004, documentazione integrativa e successivamente, tra il marzo e l'ottobre 2007, ha inviato la documentazione relativa alla campagna diagnostica ed al monitoraggio lungo il tracciato nel frattempo effettuati, come richiesto dal Comitato tecnico regionale VIA;

CONSIDERATO che La Regione Liguria con DGR n. 1342 del 9/11/2007, tenuto conto del parere del Comitato tecnico regionale VIA n. 90/170b del 6/11/2007, ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni sul "*Progetto definitivo della variante alla S.S.*

n.1 Aurelia – 3° lotto tra Felettino ed il raccordo autostradale” – viabilità di accesso all’hub portuale di La Spezia – interconnessione tra i caselli della A12 ed il porto di La Spezia”;

CONSIDERATO che con la Delibera n. 60 del 2/04/2008 il CIPE ha approvato il Progetto Definitivo *“Viabilità di accesso all’Hub Portuale di La Spezia – Interconnessione tra i caselli della A12 ed il porto: Variante alla S.S.1 Aurelia – 3° lotto tra Felettino ed il raccordo autostradale ”;*

CONSIDERATO che il progetto *“S.S. n. 1 “Aurelia”. Viabilità di accesso all’hub portuale di La Spezia - Variante alla S.S. n. 1 "Aurelia" - 3° lotto tra Felettino ed il raccordo autostradale - 2° stralcio funzionale B dalla Svincolo di Buon Viaggio (escluso) allo svincolo di San Venerio (incluso). Completamento”* è stato oggetto del parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS n. 32 del 30/11/2020 e del parere n. del 26/04/2021;

VISTA la nota prot. CDG-698358 del 4 novembre 2021 acquisita al prot. MATTM-122975 del 10 novembre 202, con cui la Società Anas S.p.A. ha presentato istanza per l’avvio della procedura di verifica varianti relativo al progetto *“S.S. n. 1 "Aurelia". Viabilità di accesso all’hub portuale di La Spezia - Variante alla S.S. n. 1 "Aurelia" - 3° lotto tra Felettino ed il raccordo autostradale - ° stralcio funzionale C dallo Svincolo di Via San Venerio allo svincolo Melara. Completamento”* ai sensi dell’art. 169, c. 4, del D. Lgs. 163/2016, per quanto applicabile dall’art. 216, c. 27, del D. Lgs. 50/2016;

VISTA la nota prot. MATTM-124364 del 11 novembre 2021 con cui la Divisione V della Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo ha disposto l’avvio dell’istruttoria tecnica presso la Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS;

VISTA la nota prot. n. 10505 del 30/11/2021 della Divisione 2 della Direzione generale per le strade e le autostrade, l’alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessionari autostradali del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, acquisita agli atti con prot. MATTM-133481 del 30/11/2021, con la quale *“si evidenzia che ai sensi del DPCM*

5 agosto 2021 e del rinvio all’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, e s.m.i. l’approvazione dei progetti è rimessa direttamente ai Commissari straordinari”

ACQUISITO il parere prot. 41143-P del 07/12/2021 del Ministero della cultura, agli atti con prot. MATTM- 137514 del 09/012/2021, con il quale la competente Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio Servizio V *“non ritiene, per quanto di stretta competenza, che sussistano motivi ostativi all’autoapprovazione della variante proposta”* confermando le prescrizioni formulate dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria con nota prot. 263 del 18/01/2012, *“riguardo la necessità di assicurare assistenza archeologica in corso d’opera in corrispondenza delle operazioni di scavo nel terreno, escludendo lo scavo in roccia funzionale allo scavo delle gallerie”*.

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS (di seguito Commissione) n. 189 del 29 novembre 2021 assunto al prot. MATTM-139352 del 13 dicembre 2021, costituito da n. 11 (undici) pagine e che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che nel citato parere la Commissione valuta che:

- *La Relazione art.169 D.Lgs. 163/2006 (inclusi allegati grafici) presentata a corredo del progetto esecutivo dello Stralcio non contiene alcuna considerazione sulle tematiche ambientali, limitandosi a riportare la descrizione degli interventi oggetto di variante e variazioni tecniche introdotte e gli aspetti economici;*
- *Gli elementi forniti non consentono di valutare che le variazioni proposte non modifichino l’assetto ambientale definito nella fase di approvazione del progetto definitivo dell’opera ed esecutivo del lotto, che non incidano sulle componenti ambientali considerate e coinvolte, e anche dal punto di vista del sistema della Cantierizzazione, le modalità organizzative e realizzative delle opere comportino modifiche tali da non avere implicazioni ambientali aggiuntive in fase di cantierizzazione;*
- *Nonostante quanto già evidenziato nel parere del 26/04/2021 relativo al 2° stralcio funzionale B dallo Svincolo di Buon Viaggio (escluso) allo svincolo di San Venerio (incluso), in cui si ribadiva , come già indicato nel parere precedente n. 32 del 30/11/2020, che il Proponente avrebbe dovuto provvedere, come da dispositivi di legge, ad attivare la procedura di Verifica di Attuazione ex Art. 185 cc. 6 e 7 del Dlgs 163/2006 per l'intero progetto esecutivo di 3° Lotto;*
- *Successivamente, è stata attivata la procedura di Verifica di Attuazione, ex articolo 185, commi 6 e 7, decreto legislativo 163/2006 per il solo progetto esecutivo di Stralcio B - 2° stralcio funzionale B dallo Svincolo di Buon Viaggio (escluso) allo svincolo di San Venerio (incluso), invece di attivare la procedura di Verifica di Attuazione, ex articolo 185, commi 6 e 7, decreto legislativo 163/2006 per l'intero progetto esecutivo del 3° Lotto;*
- *Ancora una volta viene presentata solo la procedura ai sensi del comma 4 art. 169 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., senza attivare la procedura di Verifica di Attuazione, ex articolo 185, commi 6 e 7, decreto legislativo 163/2006 quantomeno per il progetto esecutivo del 3° Stralcio funzionale C fornendo tutte le documentazioni, anche storiche, necessarie, alle verifiche di cui alla Fase 1, di coerenza tra progetto esecutivo attuale e progetto definitivo, comprensivo di SIA, approvato con Delibera CIPE, e contestuale Verifica di Ottemperanza delle prescrizioni con rilevanza ambientale;*

PRESO ATTO che nel citato parere la Commissione esprime che “*per quanto riguarda gli aspetti ambientali di competenza, non è possibile valutare se sussistano le condizioni di cui al comma 3, dell’art. art.169 D.lgs. n. 163/2006, perché la proposta di Variante relativa al progetto “Viabilità di accesso all’hub portuale di La Spezia - Variante alla S.S. 1 “Aurelia” - 3° lotto tra Felettino ed il raccordo autostradale – 3° stralcio funzionale C dallo Svincolo di Via San Venerio allo Svincolo di Melara - Completamento”, sia approvata direttamente dal Soggetto Aggiudicatore in quanto, per le ragioni in premessa indicate, gli elementi presentati non consentono di formulare parere in relazione alla valutazione di impatto ambientale ai sensi del comma 5 del medesimo articolo e dell’art. 166.”.*

Inoltre, che “*Si richiede che il Proponente provveda ad attivare la procedura di Verifica di Attuazione ex Art. 185 cc. 6 e 7 del Dlgs 163/2006 per l'intero progetto esecutivo di Stralcio C, fornendo tutte le documentazioni, anche storiche, necessarie, alle verifiche di cui alla Fase 1, di coerenza tra progetto esecutivo attuale e progetto definitivo, comprensivo di SIA, approvato con Delibera CIPE, e contestuale verifica di ottemperanza delle prescrizioni con rilevanza ambientale. L'istanza per la verifica varianti ai sensi del comma 4 art. 169 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., potrà*

essere riformulata, anche contestualmente, fornendo gli elementi necessari per la individuazione di tutti gli interventi in variante e la loro valutazione.”

VISTA la nota prot. MATTM-142585 del 20 dicembre 2021 con la quale il responsabile del procedimento, Dott. Geol. Carlo Di Gianfrancesco, ha trasmesso, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., gli atti istruttori ai fini dell’adozione del provvedimento finale;

RITENUTO sulla base di quanto premesso di dover provvedere alla formulazione del provvedimento di Verifica Varianti, ai sensi dell’art. 169, comma 4 del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm.ii., in ordine alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 3 del citato articolo 169, per l’approvazione, direttamente dal Soggetto Aggiudicatore, della proposta di Verifica Variante relativa al progetto *“Viabilità di accesso all’hub portuale di La Spezia Variante alla S.S. 1 “Aurelia” 3° lotto tra Felettino ed il raccordo autostradale 3° stralcio funzionale C dallo Svincolo di Via San Venerio allo Svincolo Melara. Completamento.*”

RITENUTO, sulla base di quanto premesso e della proposta del Responsabile del procedimento e del Dirigente della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale dott. Giacomo Meschini, di dover provvedere all’adozione del provvedimento di Verifica Variante relativa al progetto esecutivo sopra citato;

DECRETA

Articolo 1 **(Esito valutazione)**

1. Sulla base delle motivazioni espresse nel parere n. 189 del 29 novembre 2021 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, che allegato al presente Decreto Direttoriale ne costituisce parte integrante, e in particolare che in merito agli aspetti ambientali di competenza gli elementi presentati non consentono di formulare parere in relazione alla valutazione di impatto ambientale, ai sensi del comma 5 dell’art. 169 e dell’art. 166 del D.lgs. n. 163/2006 e, quindi, non è possibile valutare se sussistano le condizioni per l’approvazione diretta da parte del Soggetto Aggiudicatore, ai sensi del comma 3, del predetto art. 169, della proposta di Variante al progetto *“Viabilità di accesso all’hub portuale di La Spezia - Variante alla S.S. 1 “Aurelia” - 3° lotto tra Felettino ed il raccordo autostradale – 3° stralcio funzionale C dallo Svincolo di Via San Venerio allo Svincolo di Melara - Completamento”*..
2. La Società proponente Anas S.p.A. dovrà trasmettere l’istanza attivando la verifica di Attuazione ex Art. 185 cc. 6 e 7 del Dlgs 163/2006 per l’intero progetto esecutivo di Stralcio C, fornendo tutte le documentazioni, anche storiche, necessarie, alle verifiche di cui alla Fase 1, di coerenza tra progetto esecutivo attuale e progetto definitivo, comprensivo di SIA, approvato con Delibera CIPE, e contestuale verifica di ottemperanza delle prescrizioni con rilevanza ambientale. L’istanza per la verifica varianti ai sensi del comma 4 art. 169 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., potrà essere riformulata, anche contestualmente, fornendo gli elementi necessari per la individuazione di tutti gli interventi in variante e la loro valutazione.

Articolo 2

(Disposizioni finali)

1. Il presente Decreto Direttoriale corredato del parere n. 189 del 29 novembre 2021 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, che ne costituisce parte integrante, è pubblicato sul portale delle Valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

2. Il presente decreto direttoriale corredato dal parere n. 189 del 29 novembre 2021 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS che ne costituisce parte integrante, verrà notificato alla Società ANAS S.p.A., al Ministero della cultura, al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e alla Regione Liguria. Sarà cura della Regione Liguria comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal proponente destinatario della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Oliviero Montanaro

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)